

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 719/2002 della Commissione, del 26 aprile 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
Regolamento (CE) n. 720/2002 della Commissione, del 26 aprile 2002, relativo alla fissazione di una percentuale di accettazione dei contratti sottoscritti per una distillazione facoltativa del vino da tavola e alla sospensione della notifica di nuovi contratti per una distillazione facoltativa del vino da tavola .....	3
Regolamento (CE) n. 721/2002 della Commissione, del 26 aprile 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 96ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 .....	4
Regolamento (CE) n. 722/2002 della Commissione, del 26 aprile 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 49ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 .....	6
Regolamento (CE) n. 723/2002 della Commissione, del 26 aprile 2002, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 268ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 .....	7
Regolamento (CE) n. 724/2002 della Commissione, del 26 aprile 2002, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri .....	8
Regolamento (CE) n. 725/2002 della Commissione, del 26 aprile 2002, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali .....	9
Regolamento (CE) n. 726/2002 della Commissione, del 26 aprile 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	11
Regolamento (CE) n. 727/2002 della Commissione, del 26 aprile 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	13



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 728/2002 della Commissione, del 26 aprile 2002, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica .....	16
Regolamento (CE) n. 729/2002 della Commissione, del 26 aprile 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001 .....	17
Regolamento (CE) n. 730/2002 della Commissione, del 26 aprile 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001 .....	18
Regolamento (CE) n. 731/2002 della Commissione, del 26 aprile 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001 .....	19
Regolamento (CE) n. 732/2002 della Commissione, del 26 aprile 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001 .....	20
<b>* Direttiva 2002/35/CE della Commissione, del 25 aprile 2002, che modifica la direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri <sup>(1)</sup> .....</b>	<b>21</b>

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2002/312/CE:

<b>* Decisione del Consiglio, del 15 aprile 2002, relativa all'accettazione, in nome della Comunità europea, dell'accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001 .....</b>	<b>34</b>
<b>Accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001 .....</b>	<b>35</b>

**Commissione**

2002/313/CE:

<b>* Decisione della Commissione, del 26 aprile 2002, che modifica le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/209/CE al fine di prorogare alcune misure di protezione e disposizioni specifiche concernenti la peste suina classica in Spagna <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 1501] .....</b>	<b>45</b>
---	-----------

---

**Rettifiche**

<b>* Rettifica della decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE (GU L 47 del 16.2.2001) .....</b>	<b>47</b>
--	-----------

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 719/2002 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	148,5
	204	121,0
	212	115,1
	999	128,2
0707 00 05	052	110,0
	628	153,0
	999	131,5
0709 90 70	052	103,4
	204	78,8
	999	91,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	57,2
	204	44,6
	212	59,9
	220	58,9
	600	56,0
	624	78,8
	999	59,2
0805 50 10	052	34,7
	388	68,8
	528	85,5
	999	63,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	20,5
	388	87,1
	400	117,8
	404	106,8
	508	81,1
	512	87,4
	524	67,7
	528	88,1
	720	147,2
	804	113,6
	999	91,7
	0808 20 50	388
512		71,7
528		83,8
999		76,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 720/2002 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2002

**relativo alla fissazione di una percentuale di accettazione dei contratti sottoscritti per una distillazione facoltativa del vino da tavola e alla sospensione della notifica di nuovi contratti per una distillazione facoltativa del vino da tavola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2464/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 63, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1623/2000 fissa le condizioni d'applicazione del regime di distillazione dei vini di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 <sup>(4)</sup>. Si tratta di una distillazione sovvenzionata e volontaria intesa a sostenere il mercato vitivinicolo e a facilitare il proseguimento delle forniture al settore dell'alcole per usi commestibili, che utilizza tradizionalmente questo alcole. A tal fine tra i produttori di vino e i distillatori vengono conclusi contratti che gli Stati membri comunicano alla Commissione due volte al mese.
- (2) Il paragrafo 6 dello stesso articolo definisce le condizioni alle quali la Commissione deve intervenire nel processo di approvazione dei contratti, ossia fissare una percentuale unica di accettazione dei contratti stipulati per la distillazione e/o sospendere la notifica di nuovi contratti. Tra queste condizioni rientrano, in particolare, il superamento delle disponibilità di bilancio o delle possibilità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili o il rischio che ciò avvenga.

- (3) Per la campagna 2001/02 la Commissione, tenuto conto della capacità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili e per motivi di bilancio, ha gestito questa distillazione mediante quote con limiti quantitativi. La terza quota è stata aperta, a partire dal 1° aprile 2002, dal regolamento (CE) n. 378/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>, recante apertura di una terza quota per la campagna vitivinicola 2001/02 nel quadro della distillazione prevista all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Essa è limitata a 2 milioni di ettolitri di vino da tavola per la sottoscrizione dei contratti. In funzione dei quantitativi di vino per i quali gli Stati membri hanno notificato alla Commissione contratti di distillazione alla data del 22 aprile 2002, la Commissione constata che tale limite è stato superato. È quindi opportuno fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi notificati per la distillazione e sospendere la notifica di nuovi contratti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I quantitativi di vino per i quali sono stati sottoscritti contratti, comunicati alla Commissione ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 alla data del 22 aprile 2002, sono accettati a concorrenza del 57,23 %.
2. La notifica alla Commissione di nuovi contratti ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sospesa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.<sup>(2)</sup> GU L 331 del 15.12.2001, pag. 25.<sup>(3)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU L 60 dell'1.3.2002, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CE) N. 721/2002 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2002****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 96ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 96ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 96ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	—	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	—	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 722/2002 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2002****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 49ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 <sup>(4)</sup>, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo massimo d'acquisto per la 49ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 23 aprile 2002, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 723/2002 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2002****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 268ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 268ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	105 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione:	116 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 724/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 aprile 2002**  
**che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 593/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dai Paesi Bassi in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 593/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Grecia, Austria e Svezia.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 593/2002 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 91 del 6.4.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 725/2002 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2002****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare <sup>(5)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 2002, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	40,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	27,00
1006 30 92 9100	165,00
1006 30 92 9900	165,00
1006 30 94 9100	165,00
1006 30 94 9900	165,00
1006 30 96 9100	165,00
1006 30 96 9900	165,00
1006 30 98 9100	165,00
1006 30 98 9900	165,00
1006 30 65 9900	165,00
1007 00 90 9000	27,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	41,00
1102 20 10 9200	38,51
1102 20 10 9400	33,01
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	49,52
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 726/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 aprile 2002**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,  
considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 665/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 707/2002 <sup>(4)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 665/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 665/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 103 del 19.4.2002, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 111 del 26.4.2002, pag. 22.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 26 aprile 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,56 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,56 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,56 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,56 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4409
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	44,09
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	44,09
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	44,09
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4409

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 727/2002 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 aprile 2002**

**che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica <sup>(4)</sup>, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,

esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) In virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 26 aprile 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	44,09 <sup>(2)</sup>
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	44,09 <sup>(2)</sup>
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	83,77 <sup>(4)</sup>
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4409 <sup>(1)</sup>
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	44,09 <sup>(2)</sup>
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4409 <sup>(1)</sup>
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4409 <sup>(1)</sup>
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4409 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	44,09 <sup>(2)</sup>
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4409 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(3)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 728/2002 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2002****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato del regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica <sup>(3)</sup>, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.
- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata per 100 kg netti a 39,942 EUR.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.  
<sup>(3)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

**REGOLAMENTO (CE) N. 729/2002 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è

aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 19 al 25 aprile 2002, è fissata una restituzione massima pari a 149,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 730/2002 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è

aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 19 al 25 aprile 2002, è fissata una restituzione massima pari a 182,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 731/2002 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è

aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 19 al 25 aprile 2002, è fissata una restituzione massima pari a 175,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 732/2002 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è

aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 19 marzo al 25 aprile 2002, è fissata una restituzione massima pari a 300,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**DIRETTIVA 2002/35/CE DELLA COMMISSIONE****del 25 aprile 2002****che modifica la direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 1999/19/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 aprile 1993 è stato adottato il protocollo di Torremolinos relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, in prosieguo denominato «protocollo di Torremolinos».
- (2) La direttiva 97/70/CE istituisce un regime di sicurezza armonizzato per talune navi da pesca, applicando loro il protocollo di Torremolinos.
- (3) Per assicurare l'applicazione coerente delle disposizioni dell'allegato al protocollo di Torremolinos ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/70/CE, è necessario armonizzare l'interpretazione delle disposizioni lasciate alla discrezione delle amministrazioni degli Stati membri. Poiché l'interpretazione armonizzata implica cambiamenti rilevanti nella costruzione delle navi da pesca, essa si applica solo a quelle navi da pesca costruite a partire dal 1° gennaio 2003.
- (4) La direttiva 97/70/CE va quindi modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 97/70/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1° gennaio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione ed applicano le disposizioni dal 1° gennaio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Loyola DE PALACIO

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 48.<sup>(3)</sup> GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Adeguamento delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/70/CE**

Ai fini del presente allegato:

- 1) Per "nave da pesca nuova costruita a partire dal 1° gennaio 2003" si intende una nave da pesca nuova per la quale:
- a) a partire dal 1° gennaio 2003 sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione; o
  - b) il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato entro il 1° gennaio 2003 e la nave sia stata consegnata tre anni o più dopo tale data; o
  - c) in mancanza di un contratto di costruzione, a partire dal 1° gennaio 2003:
    - sia stata impostata la chiglia, o
    - sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o
    - sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore.

**PARTE A****Adeguamenti applicabili a tutte le navi da pesca rientranti nel campo di applicazione della direttiva, salvo le navi da pesca nuove costruite a partire dal 1° gennaio 2003****CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI****Regola 2: Definizioni**

Al paragrafo 1, la definizione di "nave nuova" deve essere sostituita da quella di "nave nuova da pesca" di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

**CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI E LOTTA CONTRO GLI INCENDI****Regola 2: Definizioni**

Al paragrafo 2, alla fine della definizione di "prova standard del fuoco" vanno aggiunte le seguenti modifiche, relativamente alla curva standard della temperatura:

"La curva standard temperatura-tempo è definita da una curva regolare che passa per i seguenti valori di incremento della temperatura interna del forno:

— temperatura interna iniziale del forno:	20 °C
— dopo i primi cinque minuti:	576 °C
— dopo i primi 10 minuti:	679 °C
— dopo i primi 15 minuti:	738 °C
— dopo i primi 30 minuti:	841 °C
— dopo i primi 60 minuti:	945 °C".

**CAPITOLO VII: MEZZI E DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO****Regola 1: Applicazione**

Il paragrafo 2 viene così modificato: "Le regole 13 e 14 si applicano anche alle navi esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, purché l'amministrazione possa ritardare l'applicazione delle prescrizioni delle regole in questione fino al 1° febbraio 1999."

**Regola 13: Apparecchi radio per mezzi di salvataggio**

Il paragrafo 2 viene così modificato: "Gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti presenti a bordo delle navi esistenti e non rispondenti alle norme di funzionamento adottate dall'Organizzazione possono essere accettati dall'amministrazione fino al 1° febbraio 1999, purché l'amministrazione sia soddisfatta della loro compatibilità con gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti approvati."

**CAPITOLO IX: RADIOCOMUNICAZIONI****Regola 1: Applicazione**

Il paragrafo 1, seconda frase, è modificato come segue:

“Tuttavia l'amministrazione, per le navi esistenti, può ritardare l'applicazione delle prescrizioni fino al 1° febbraio 1999.”

**Regola 3: Esenzioni**

Il paragrafo 2, lettera c), è modificato come segue:

“quando la nave sarà messa definitivamente fuori servizio entro il 1° febbraio 2001.”

**Parte B****Adeguamenti applicabili alle navi da pesca nuove costruite a partire dal 1° gennaio 2003**

Il testo delle seguenti regole è modificato come segue:

**CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI****Regola 2: Definizioni**

Paragrafo 22, lettera a), punto ii)

La paratia deve essere situata a una distanza dalla perpendicolare avanti non inferiore a 0,05 L e non superiore a 0,05 L più 1,35 m per navi di lunghezza inferiore a 45 m.

**Regola 6: Ispezioni**

Paragrafo 1, lettera c)

Oltre all'ispezione periodica prescritta alla lettera b), punto i), si effettuano ispezioni intermedie delle strutture e dei macchinari, a intervalli di due anni (con un margine di più o meno tre mesi) per le navi non in legno e a intervalli determinati dall'amministrazione per le navi in legno. Le ispezioni devono anche accertare l'assenza di alterazioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza della nave o dell'equipaggio.

**CAPITOLO II: COSTRUZIONE, TENUTA STAGNA ED EQUIPAGGIAMENTO****Regola 1: Costruzione**

Paragrafo 1

La robustezza di costruzione dello scafo, delle sovrastrutture, delle tughe, dei cofani dell'apparato motore, dei tambucci e di ogni altra struttura nonché dell'equipaggiamento della nave deve consentire a questa di resistere in tutte le prevedibili condizioni del servizio cui è destinata ed essere conforme alle norme di un organismo riconosciuto.

**Regola 2: Porte a tenuta stagna**

Paragrafo 1

Come prescritto dalla regola 1, paragrafo 3, il numero delle aperture nelle paratie stagne deve essere ridotto al minimo, compatibilmente con le caratteristiche costruttive della nave e il suo normale esercizio. Tali aperture devono essere provviste di idonei mezzi di chiusura conformi alle norme di un organismo riconosciuto. Le porte a tenuta stagna devono avere una robustezza pari a quella delle strutture adiacenti non forate.

**Regola 2: Porte stagne**

Paragrafo 3, lettera a)

Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri queste porte devono essere del tipo a scorrimento, quando sono sistemate:

nei locali che possono essere aperti durante la navigazione e le cui soglie inferiori si trovano al di sotto della linea del massimo galleggiamento di esercizio, salvo che l'amministrazione reputi che ciò è praticamente impossibile o superfluo, tenuto conto del tipo di nave e del relativo impiego.

Le deroghe a tale regola concesse da uno Stato membro sono sottoposte alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

**Regola 5: Boccaporti**

## Paragrafo 3

I dispositivi per assicurare la tenuta stagna alle intemperie dei coperchi in legno dei boccaporti devono essere conformi alle disposizioni delle regole 14 e 15 dell'allegato I della convenzione internazionale sul bordo libero del 1966 <sup>(1)</sup>.

**Regola 9: Trombe di ventilazione**

## Paragrafo 1

Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri l'altezza al di sopra del ponte dei battenti delle trombe di ventilazione, ad eccezione di quelli che servono il locale macchine, non deve essere inferiore a 900 mm sul ponte di lavoro e a 760 mm sul ponte di sovrastruttura. Sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri l'altezza di questi battenti deve essere rispettivamente di 760 mm e di 450 mm. L'altezza dei battenti delle trombe di ventilazione nei locali macchine, necessarie per il rifornimento d'aria di tali locali ed eventualmente per il rifornimento d'aria dei locali del generatore, deve generalmente essere conforme alla regola II/9, paragrafo 3. Quando tuttavia ciò non è possibile per le dimensioni e la struttura della nave, possono essere ammesse altezze inferiori, pur comunque mai inferiori a 900 mm sul ponte di lavoro e sul ponte di sovrastruttura e con la previsione di mezzi di chiusura stagni alle intemperie conformi alla regola II/9, paragrafo 2 in combinazione con altre strutture adatte ad assicurare un accesso ininterrotto d'aria ai locali.

**Regola 12: Portellini di murata**

## Paragrafo 6

L'amministrazione può consentire la sistemazione di portellini di murata e di finestre senza controportellini nelle paratie laterali e poppiere delle tughe situate sul ponte di lavoro o al di sopra di questo, se ritiene che la sicurezza della nave non ne sia diminuita, tenuto conto anche delle regole di organismi riconosciuti in base alle norme ISO in materia.

**Regola 15: Apparecchi di ancoraggio**

Tutte le navi devono essere munite di apparecchi di ancoraggio e di ormeggio concepiti in modo da poter esser messi in funzione rapidamente ed in tutta sicurezza; detti apparecchi devono comprendere attrezzature di ancoraggio, catene o cavi metallici, bozze ed un apparecchio di salpamento od altre sistemazioni per gettare e salpare l'ancora e per mantenere la nave all'ancora in tutte le prevedibili condizioni di servizio. Tutte le navi devono inoltre essere munite di adeguate attrezzature per ormeggiarsi in tutta sicurezza ed in tutte le condizioni di servizio. Gli apparecchi di ancoraggio e di ormeggio devono essere conformi alle norme di un organismo riconosciuto.

**CAPITOLO III: STABILITÀ E STATO DI NAVIGABILITÀ CORRISPONDENTE****Regola 1: Disposizioni generali**

Le navi devono essere concepite e costruite in modo da soddisfare alle prescrizioni del presente capitolo nelle condizioni di servizio menzionate nella regola 7. I calcoli delle curve dei momenti raddrizzanti devono essere conformi al codice IMO sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave (Code on Intact Stability for All Types of Ships) <sup>(2)</sup>.

**Regola 2: Criteri di stabilità**

## Paragrafo 1

Devono essere osservati i seguenti criteri minimi di stabilità, a meno che l'amministrazione non sia convinta che l'esperienza acquistata nel corso dell'impiego della nave ne giustifichi una deroga. Qualsiasi deroga ai criteri minimi di stabilità, concessa da uno Stato membro, è soggetta alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva <sup>(3)</sup>.

## Paragrafo 1, lettera d)

L'altezza metacentrica iniziale GM non deve essere minore di 350 mm per le navi a ponte unico. Nelle navi che hanno una sovrastruttura completa l'altezza metacentrica può essere ridotta a soddisfazione dell'amministrazione, ma in nessun caso deve essere minore di 150 mm. Le riduzioni di altezza metacentrica concesse da uno Stato membro sono soggette alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> Convenzione internazionale sul bordo libero del 1966, stabilita dalla conferenza internazionale sul bordo libero del 5 aprile 1966 e adottata dall'IMO con la risoluzione A.133(V) il 25 ottobre 1967.

<sup>(2)</sup> Codice sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti IMO, adottato dall'IMO con la risoluzione A.749(18) il 4 novembre 1993, modificato con la risoluzione MSC.75(69).

<sup>(3)</sup> I criteri di stabilità delle navi di rifornimento d'alto mare di cui ai paragrafi da 4.5.6.2.1 a 4.5.6.2.4 del codice IMO sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave possono essere considerati equivalenti ai criteri di stabilità della regola 2, paragrafi 1, lettera a), paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 1, lettera c). L'equivalenza è applicabile esclusivamente, con il consenso dell'amministrazione, alle navi da pesca con scafo simile a quello delle navi da rifornimento.

**Paragrafo 3**

Quando, allo scopo di soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 1, è previsto l'impiego di zavorra, la sua natura e la relativa sistemazione devono essere giudicate soddisfacenti dall'amministrazione. Sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri tale zavorra deve essere permanente. In tal caso la zavorra deve essere solida e fissata in modo sicuro alla nave. L'amministrazione può accettare zavorra liquida, stoccata in contenitori completamente riempiti e non collegati a nessun sistema di pompaggio della nave. Se tale zavorra liquida viene impiegata come zavorra permanente ai sensi del paragrafo 1, le relative caratteristiche devono venire inserite nel certificato di conformità e nel libretto delle istruzioni per la stabilità.

La zavorra permanente può essere rimossa dalla nave o spostata soltanto previa approvazione dell'amministrazione.

**Regola 4: Sistemi speciali di pesca**

Le navi che praticano sistemi speciali di pesca e che per questo fatto sono soggette a forze esterne addizionali durante le operazioni di pesca, devono soddisfare ai criteri di stabilità enunciati nella regola 2, paragrafo 1, aumentati se del caso a soddisfazione dell'amministrazione. Le navi che si servono di sfogliare devono rispettare i seguenti criteri di stabilità aumentati:

- a) i criteri relativi all'area sottesa tra la curva del braccio raddrizzante e i bracci raddrizzanti stessi di cui alle regole 2, paragrafo 1, lettere a) e b) e 2 sono aumentati del 20 %;
- b) l'altezza metacentrica non deve essere inferiore a 500 mm;
- c) i criteri di cui alla lettera a) si applicano solo alle navi sulle quali sia installata una potenza di propulsione che non superi il valore in kilowatt dato dalle seguenti formule:
  - $N = 0,6 L_s^2$  per navi di lunghezza pari o inferiore a 35 metri, e
  - $N = 0,7 L_s^2$  per navi di lunghezza pari o superiore a 37 metri,
  - per le navi di lunghezza intermedia il coefficiente per  $L_s$  si ottiene per interpolazione tra 0,6 e 0,7,
  - $L_s$  è la lunghezza complessiva riportata sul certificato di stazza.

Se la potenza di propulsione installata supera i valori dati dalle formule sopra riportate, i criteri della lettera a) devono essere aumentati in misura direttamente proporzionale alla potenza di propulsione.

L'amministrazione deve accertare che i criteri di stabilità menzionati per le sfogliare sono rispettati nelle condizioni di servizio di cui alla regola 7, paragrafo 1, del presente capitolo.

Per il calcolo della stabilità si suppone che le attrezzature delle sfogliare siano sollevate a un angolo di 45 gradi rispetto a un piano orizzontale.

**Regola 5: Vento di forte intensità e rollio di forte ampiezza**

Le navi devono essere in grado di resistere agli effetti di un vento di forte intensità e di un rollio di forte ampiezza nelle condizioni di mare corrispondenti, tenuto conto delle condizioni meteorologiche stagionali, dello stato del mare nel quale la nave deve operare, così come del tipo di nave e del suo modo di impiego. I calcoli pertinenti si effettuano conformemente al codice IMO sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave (Code on Intact Stability for All Types of Ships).

**Regola 8: Accumulo di ghiaccio**

La presente regola viene applicata salvo quando la modifica della tolleranza al ghiaccio, lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione dalla raccomandazione 2 <sup>(1)</sup>, non è autorizzata.

**Regola 9: Prove di stabilità****Paragrafo 2**

Se una nave subisce delle modifiche tali da variare la sua condizione di dislocamento leggero e la posizione del suo centro di gravità, essa deve essere sottoposta ad una nuova prova di stabilità, se l'amministrazione lo reputa necessario, e le relative informazioni sulla stabilità devono essere rivedute. Se tuttavia la variazione del dislocamento leggero supera del 2 % il dislocamento leggero iniziale e non è possibile dimostrare per mezzo di calcoli che la nave continua a rispettare i criteri di stabilità, essa dovrà essere sottoposta ad una nuova prova di stabilità.

<sup>(1)</sup> Per le aree marittime dove può verificarsi accumulo di ghiaccio e per le quali si propone una modifica, cfr. gli orientamenti relativi all'accumulo di ghiaccio (Guidance Relating to Ice Accretion contained) di cui alla raccomandazione 2 dell'allegato 3 all'atto finale della Conferenza di Torremolinos.

**Regola 12: Altezza di prora**

L'altezza di prora della nave deve essere giudicata sufficiente per impedire un eccessivo imbarco d'acqua.

Per le navi che prestano servizio in aree ristrette a non più di 10 miglia dalla costa, l'altezza minima della prora è determinata dall'amministrazione tenuto conto delle condizioni atmosferiche stagionali, dell'ambiente marino previsto per le operazioni, del tipo di nave e delle modalità di servizio.

Per le navi che prestano servizio in tutte le altre aree:

- 1) Nei casi in cui durante le operazioni di pesca il pescato debba venire stivato attraverso i boccaporti, situati su un ponte di lavoro all'aperto a prua delle tughe o delle sovrastrutture, l'altezza minima di prora deve essere calcolata secondo il metodo di cui alla raccomandazione 4 dell'allegato 3 dell'atto finale della conferenza di Torremolinos.
- 2) Nei casi in cui durante le operazioni di pesca il pescato debba venire stivato attraverso i boccaporti, situati su un ponte di lavoro all'aperto protetto da tughe o sovrastrutture, l'altezza minima di prora deve essere conforme alla regola 39 dell'allegato I della convenzione internazionale del bordo libero del 1966, ma non può essere inferiore a 2 000 mm. A tale scopo si deve tenere conto dell'immersione d'esercizio massima ammissibile e non del bordo libero estivo assegnato.

**Regola 14: Compartimentazione e stabilità in caso di avaria**

Le navi di lunghezza pari o superiore a 100 m che trasportano 100 o più persone, devono poter restare a galla con una stabilità positiva dopo l'allagamento di un compartimento qualsiasi, supposto aver subito un'avaria, tenuto conto del tipo di nave, del servizio cui è destinata e della zona prevista di impiego <sup>(1)</sup>. I calcoli devono essere effettuati conformemente agli orientamenti menzionati nella nota.

**CAPITOLO IV: INSTALLAZIONI ELETTRICHE E MACCHINARIO. LOCALI MACCHINE SENZA GUARDIA CONTINUA****Regola 3: Disposizioni generali****Paragrafo 1**

L'apparato motore principale, i dispositivi di comando, le tubazioni di vapore, i circuiti del combustibile liquido e dell'aria compressa, gli impianti elettrici e di refrigerazione; i macchinari ausiliari, le caldaie ed altri recipienti a pressione; le tubazioni e i dispositivi di pompaggio; i mezzi di governo e gli ingranaggi; gli alberi motore e gli accoppiamenti per la trasmissione della potenza devono essere concepiti, costruiti, provati, installati e mantenuti in buone condizioni conformemente alle norme di un organismo riconosciuto. Questi macchinari ed apparecchiature così come i mezzi di sollevamento, i verricelli, le apparecchiature per il maneggio ed il trattamento del pesce devono essere protetti allo scopo di ridurre al minimo il rischio di danni alle persone presenti a bordo. Particolare attenzione deve essere prestata alle parti in movimento, alle superfici riscaldate e ad altre fonti di rischio.

**Paragrafo 7**

L'amministrazione deve assicurarsi che le regole 16, 17 e 18 vengano messe in opera ed applicate in maniera uniforme e in conformità con le norme di un organismo riconosciuto <sup>(2)</sup>.

**Paragrafo 9**

Devono essere prese misure, a soddisfazione dell'amministrazione, per assicurare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature, in tutte le condizioni di esercizio, inclusa la manovra; devono essere altresì previste disposizioni, conformemente alle norme di un organismo riconosciuto, per l'effettuazione di regolari ispezioni e prove di routine destinate ad accertare che le apparecchiature continuino a funzionare correttamente.

**Paragrafo 10**

Le navi devono essere provviste di documenti conformi alle norme di un organismo riconosciuto e attestanti la loro idoneità a funzionare con locali macchine senza guardia continua.

**Regola 6: Caldaie a vapore, sistemi di alimentazione e tubazioni di vapore****Paragrafo 1**

Tutte le caldaie a vapore e tutti i generatori di vapore non direttamente alimentati devono essere dotati di almeno due valvole di sicurezza di adeguata portata. Tuttavia, l'amministrazione può, avuto riguardo al rendimento o a qualsiasi altra caratteristica della caldaia a vapore o del generatore di vapore non direttamente alimentato, autorizzare conformemente alle norme di un organismo riconosciuto l'installazione di una sola valvola di sicurezza se ritiene che questa protezione contro il pericolo di sovrappressione sia sufficiente.

<sup>(1)</sup> Cfr. gli orientamenti relativi alla compartimentazione e alla stabilità in situazione di avaria di cui alla raccomandazione 5 dell'allegato 3 dell'atto finale della conferenza di Torremolinos.

<sup>(2)</sup> Cfr. anche la raccomandazione della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) e in particolare la pubblicazione 92 relativa agli impianti elettrici a bordo delle navi.

**Regola 8: Comando dell'apparato motore della timoneria**

## Paragrafo 1, lettera b)

Quando è l'apparato motore è telecomandato dalla timoneria, devono essere applicate le seguenti disposizioni: il comando a distanza previsto alla lettera a) deve essere effettuato per mezzo di un dispositivo conforme alle norme di un organismo riconosciuto e, se necessario, dispositivi atti a prevenire un sovraccarico dell'apparato motore;

**Regola 10: Disposizioni concernenti il combustibile liquido, l'olio di lubrificazione ed altri oli infiammabili**

## Paragrafo 4

Le tubolature del combustibile che, in caso di guasto, consentissero fughe di combustibile da una cisterna, da una cassa di decantazione o da una cassa di servizio, ubicate sopra il doppio fondo, devono essere munite di rubinetti o valvole collegate alla cisterna in questione in modo che nel caso si verifichi un incendio nel locale in cui si trovano le casse i rispettivi rubinetti o valvole possano essere chiusi dall'esterno del locale interessato. Nel caso particolare di depositi ubicati in una qualunque galleria d'asse, in una galleria di tubi o in un locale dello stesso genere, devono essere sistemate su di essi delle valvole ma nel caso di incendio la manovra di chiusura può essere effettuata per mezzo di valvole addizionali sistemate sulle tubazioni, all'esterno della galleria o del locale dello stesso genere. Se queste valvole addizionali sono sistemate nel locale macchine, esse devono poter essere comandate dall'esterno di tale locale.

## Paragrafo 7, lettera a)

Le tubazioni del combustibile liquido nonché le relative valvole ed accessori devono essere di acciaio o di altro materiale equivalente, benché sia ammesso un uso limitato di tubi flessibili. Tali tubi e gli accessori previsti alle loro estremità devono essere di adeguata robustezza ed essere costruiti con materiali approvati resistenti al fuoco o avere rivestimenti del pari resistenti al fuoco conformemente alle norme di un organismo riconosciuto. I tubi flessibili vengono installati secondo la circolare IMO MSC.Circ.647 sugli orientamenti per minimizzare le perdite nei sistemi contenenti liquidi infiammabili (Guidelines to minimise leakages from flammable liquid systems).

## Paragrafo 10

I mezzi adottati per la conservazione, la distribuzione e l'utilizzazione dell'olio di lubrificazione sotto pressione devono essere conformi alle norme di un organismo riconosciuto. I mezzi adottati nei locali macchine di categoria A e, se possibile, negli altri locali macchine, devono almeno corrispondere alle disposizioni dei paragrafi 1, 3, 6 e 7, nonché, ove necessario, conformemente alle norme di un organismo riconosciuto, alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4. L'utilizzazione di visori di flusso negli impianti di lubrificazione non è tuttavia esclusa, a condizione che sia dimostrato a seguito di prova che il loro grado di resistenza al fuoco sia adeguato.

## Paragrafo 11

I mezzi adottati per l'immagazzinamento, la conservazione, la distribuzione e l'utilizzazione degli oli infiammabili (diversi da quelli previsti dal paragrafo 10), destinati ad un impiego sotto pressione negli impianti di trasmissione di energia, di comando, di attivazione e di riscaldamento devono essere conformi alle norme di un organismo riconosciuto. Nei luoghi in cui sono presenti fonti suscettibili di infiammarsi, tali mezzi devono almeno corrispondere alle disposizioni dei paragrafi 2 e 6 nonché a quelle dei paragrafi 3 e 7, quanto a robustezza di costruzione.

**Regola 12: Protezione contro il rumore**

Devono essere adottate misure per ridurre gli effetti del rumore sul personale che si trova nei locali macchine ai livelli del codice IMO relativo al livello acustico a bordo delle navi (Code on Noise Levels on Board Ships)<sup>(1)</sup>.

**Regola 13: Mezzi di governo**

## Paragrafo 1

Le navi sono provviste di un mezzo di governo principale e di un mezzo ausiliario di manovra del timone conformemente alle norme di un organismo riconosciuto. Il mezzo di governo principale ed il mezzo ausiliario di manovra del timone devono essere sistemati, per quanto possibile e ragionevole, in maniera tale che il mancato funzionamento di uno di essi non renda inutilizzabile l'altro.

**Regola 16: Fonte principale di energia elettrica**

## Paragrafo 1, lettera a)

Ogni nave, sulla quale l'energia elettrica costituisce mezzo per azionare i sistemi ausiliari indispensabili per la propulsione e la sicurezza della stessa, deve essere provvista di almeno due gruppi elettrogeni uno dei quali può essere azionato dal motore principale. Sono consentiti altri dispositivi idonei a fornire una potenza elettrica equivalente.

<sup>(1)</sup> Il codice relativo al livello acustico a bordo delle navi adottato dall'IMO con la risoluzione A.468(XII) il 19 novembre 1981.

**CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DELL'INCENDIO E LOTTA CONTRO L'INCENDIO****Regola 1: Disposizioni generali**

Lettera c)

Metodo III F: installazione di un impianto automatico di allarme e di rilevazione in tutti i locali in cui si reputa che un incendio possa avere origine, generalmente senza alcuna restrizione circa il tipo delle paratie divisionali interne, a condizione, tuttavia, che la superficie di qualsiasi locale o locali, delimitata da divisioni di classe "A" o "B", non sia in nessun caso superiore a 50 m<sup>2</sup>. Tuttavia, l'amministrazione può aumentare questa superficie fino a 75 m<sup>2</sup> per i locali pubblici.

**Regola 2: Definizioni****Paragrafo 1**

Per "materiale incombustibile" si intende un materiale che non brucia né esala vapori infiammabili in quantità sufficienti da innescare l'autocombustione a una temperatura di circa 750 °C. Questa proprietà è determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code) <sup>(1)</sup>. Ogni altro materiale è da considerarsi "materiale combustibile".

Il paragrafo 2 viene così modificato:

"Prova standard del fuoco": prova in cui campioni di paratie o ponti sono esposti in un forno di prova a temperature corrispondenti all'incirca alla curva standard temperatura-tempo. La metodologia delle prove deve essere conforme al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

**Paragrafo 3 (ultima frase)**

L'amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una prova su un prototipo di paratia o di ponte per garantire che risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e all'aumento della temperatura, in base al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

**Paragrafo 4 (ultima frase)**

L'amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una prova su un prototipo di paratia per garantire che risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e all'aumento della temperatura, in base al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

**Paragrafo 6 (ultima frase)**

L'amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una prova su un prototipo di paratia per garantire che risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e all'aumento della temperatura, in base al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

**Paragrafo 9**

Per "limitata capacità di propagazione della fiamma" si intende che la superficie descritta limita in maniera adeguata la propagazione delle fiamme. Tale proprietà viene determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

**Regola 4: Paratie situate all'interno di locali d'alloggio e di servizio****Paragrafo 4**

Metodo III F: la costruzione delle paratie che, ai sensi della presente regola o di altre regole della presente parte, non devono essere divisioni di classe "A" o "B" non è soggetta a nessuna restrizione. In nessun caso la superficie di un locale di alloggio o di un gruppo di locali di alloggio delimitato da divisioni continue di classe "A" o "B" deve superare i 50 m<sup>2</sup>, tranne nel caso particolare in cui paratie di classe "C" sono richieste in conformità della tabella 1 della regola 7. Tuttavia, l'amministrazione può aumentare questa superficie fino a 75 m<sup>2</sup> per i locali pubblici.

**Regola 7: Integrità al fuoco delle paratie e dei ponti**

Ultima nota alle tabelle

(\*) Quando nella tabella figura un asterisco, la divisione deve essere di acciaio o di materiale equivalente senza dover essere di classe "A".

Quando un ponte viene forato per il passaggio di cavi elettrici, tubi e condutture di ventilazione i fori devono essere resi stagni al passaggio di fiamme e fumo.

<sup>(1)</sup> Il codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco (codice FTP), adottato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC.61(67).

**Regola 8: Particolari di costruzione**

Paragrafo 3, metodi IF, IIF e IIIF

- a) Salvo nei locali da carico e nei compartimenti frigoriferi di locali di servizio, i materiali isolanti devono essere incombustibili. Gli schermi antivapore ed i materiali adesivi utilizzati per l'isolamento dei sistemi di distribuzione dei fluidi freddi nonché per l'isolamento degli accessori delle tubazioni non è necessario che siano incombustibili, ma devono essere usati nella quantità più piccola possibile e la loro superficie esposta deve possedere un grado di resistenza alla fiamma conformemente a quanto stabilito dal codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code). Nei locali ove è possibile che penetrino prodotti petroliferi, la superficie del materiale isolante deve essere stagna agli idrocarburi ed ai relativi vapori degli idrocarburi.

**Regola 9: Impianti di ventilazione**

Paragrafo 1, lettera a)

Le condotte di ventilazione devono essere di materiale incombustibile. Tuttavia, le condotte la cui lunghezza non supera in generale i 2 m e la cui sezione non supera gli 0,02 m<sup>2</sup> non è necessario che siano di materiale incombustibile, a condizione che siano soddisfatte le seguenti disposizioni:

- i) tali condotte devono essere di un materiale che abbia un basso rischio di incendio, determinato conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

**Regola 11: Disposizioni varie**

Paragrafo 2

Le pitture, vernici ed altri prodotti di finitura utilizzati sulle superfici interne visibili non devono sviluppare in grande quantità fumi, gas o vapori tossici. Tale proprietà viene determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

**Regola 12: Immagazzinaggio delle bombole a gas e di altri prodotti pericolosi**

Paragrafo 4

Nei compartimenti utilizzati per l'immagazzinaggio di liquidi altamente infiammabili o di gas liquefatti non possono essere autorizzati impianti ed attrezzature elettriche salvo se indispensabile per le necessità del servizio all'interno dei predetti compartimenti. Quando sono installate attrezzature elettriche, esse devono appartenere a un tipo di sicurezza certificata ed essere conformi alle disposizioni pertinenti della norma internazionale CEI 79 "Electrical apparatus for explosive gas atmospheres". Le sorgenti di calore devono essere tenute lontane da tali locali; pannelli con la scritta "Vietato fumare" e "Vietate le fiamme libere" devono essere piazzati in posti ben visibili.

**Regola 13: Mezzi di sfuggita**

Paragrafo 1

In tutti i locali di alloggio e nei locali in cui normalmente presta servizio l'equipaggio, esclusi i locali macchine, devono essere sistemate scale e scalette, in modo da assicurare un mezzo di sfuggita rapido verso il ponte scoperto e, di qui, verso le imbarcazioni e le zattere di salvataggio. In particolare, relativamente a tali locali:

- e) la continuità dei mezzi di sfuggita deve essere a soddisfazione dell'amministrazione. Le scale e i corridoi impiegati come mezzi di sfuggita devono avere una larghezza effettiva di almeno 700 mm ed essere dotati di corrimano almeno su un lato. I vani porta che danno accesso a una scala devono avere una larghezza effettiva di almeno 700 mm.

Paragrafo 2

Tutti i locali macchine di categoria A devono essere provvisti di due mezzi di sfuggita costituiti:

- a) da due gruppi di scalette d'acciaio, distanziati tra loro il più possibile e terminanti con porte, anch'esse tra loro distanziate, sistemate nella parte superiore del locale e dalle quali sia possibile accedere al ponte scoperto. In linea generale, una di tali scalette deve offrire una protezione continua contro il fuoco a partire dalla parte bassa del locale e fino a una posizione sicura, situata al di fuori del locale. L'amministrazione, tuttavia, può non richiedere una simile protezione se, tenuto conto della particolare disposizione o delle dimensioni del locale macchine, esiste un mezzo di sfuggita sicuro dalla parte bassa del locale. Tale protezione deve essere di acciaio, isolata secondo la norma della classe "A-60" ed essere dotata di una porta d'acciaio di classe "A-60" a chiusura automatica nella parte bassa del locale; o

**Regola 14: Impianti di estinzione ad acqua spruzzata, di segnalazione e localizzazione di incendio (Metodo IIF)**

Paragrafo 11

Per ciascuna sezione deve essere previsto un numero di testine spruzzatrici di ricambio.

I ricambi devono includere tutti i tipi e le qualità installate sulla nave nella quantità seguente:

- meno di 100 testine spruzzatrici: 3 testine spruzzatrici di ricambio,
- meno di 300 testine spruzzatrici: 6 testine spruzzatrici di ricambio,
- da 300 a 1 000 testine spruzzatrici: 12 testine spruzzatrici di ricambio.

**Regola 15: Impianto automatico di segnalazione e di rilevazione d'incendio (Metodo III F)**

## Paragrafo 4

L'impianto deve entrare in funzione sotto l'effetto di un aumento anormale della temperatura dell'aria e di una anormale concentrazione di fumo o di altri fattori indicanti un inizio di incendio in uno qualunque dei locali protetti. Gli impianti che reagiscono alle variazioni di temperatura dell'aria devono entrare in funzione ad una temperatura non inferiore a 54 °C e non superiore a 78 °C quando l'aumento della temperatura fino ai livelli indicati non superi 1 °C al minuto. L'amministrazione può aumentare la temperatura alla quale l'impianto entra in funzione fino a 30 °C al di sopra della temperatura massima a cielo dei locali essiccatoi o di analoghi locali nei quali la temperatura ambiente è di norma elevata. I dispositivi che reagiscono ad una concentrazione di fumo devono entrare in funzione quando l'intensità di un raggio luminoso diminuisce. Tali dispositivi devono essere certificati per entrare in funzione prima che la densità del fumo superi il 12,5 % di oscuramento per metro, ma non prima che la densità del fumo superi il 2 % di oscuramento per metro. L'amministrazione può accettare altri sistemi di entrata in funzione che abbiano la stessa efficacia. L'impianto di rivelazione non deve essere utilizzato per altro scopo che non sia la rivelazione di un incendio.

**Regola 17: Pompe da incendio**

## Paragrafo 2

Se il verificarsi di un incendio in un qualsiasi compartimento rischia di mettere fuori uso le pompe da incendio, deve essere previsto un altro mezzo di rifornimento dell'acqua necessaria per la lotta antincendio. A bordo delle navi di lunghezza uguale o superiore a 75 m, tale mezzo alternativo deve consistere in una pompa di emergenza fissa, indipendente. Tale pompa di emergenza deve essere di potenza tale da fornire due getti d'acqua a una pressione minima di 0,25 N/mm<sup>2</sup>.

**Regola 20: Estintori**

## Paragrafo 2

1. Per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100 % per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unità.
2. Per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantità supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacità.
3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarica. Per il ricarica possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.

## Paragrafo 4

Gli estintori devono essere esaminati annualmente da un esperto autorizzato dall'amministrazione. Ogni estintore deve recare un segno che indichi che è stato esaminato. Tutti i contenitori di estintori a pressione permanente e i flaconi propellenti degli estintori non pressurizzati devono subire ogni 10 anni un test della pressione idraulica.

**Regola 21: Estintori portatili nelle stazioni di comando, nei locali alloggio e nei locali di servizio**

## Paragrafo 2

1. Per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100 % per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unità.
2. Per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantità supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacità.
3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarica. Per il ricarica possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.

**Regola 24: Equipaggiamento per vigili del fuoco**

## Paragrafo 1

A bordo devono essere sistemati almeno due equipaggiamenti per vigili del fuoco, che devono essere conformi al codice IMO per i sistemi di sicurezza antincendio (IMO Fire Safety Systems Code), capitolo III, regola 2.1, paragrafi 2.1.1 e 2.1.2. Per ogni dispositivo di respirazione richiesto devono essere previste due cariche di ricambio.

**Regola 25: Piani per la difesa contro il fuoco**

Un piano per la difesa contro il fuoco deve essere esposto permanentemente. I contenuti di tale piano devono essere conformi alla risoluzione IMO A.654(16) relativa ai simboli grafici per i piani di difesa contro il fuoco (Graphical symbols for fire control plans) e alla risoluzione IMO A.756(18) relativa agli orientamenti da fornire congiuntamente ai piani di difesa contro il fuoco (Guidelines on the information to be provided with fire control plans).

**Regola 28: Protezione strutturale contro il fuoco**

## Paragrafo 2, lettera a)

Sulle navi il cui scafo è in materiale incombustibile, i ponti e le paratie che separano i locali macchine di categoria "A" dai locali di alloggio, locali di servizio o dalle stazioni di comando devono essere di classe "A-60" quando i locali macchine di categoria "A" non sono provvisti di un impianto fisso di estinzione incendi e di classe "A-30" quando un tale impianto vi sia sistemato. I ponti e le paratie che separano gli altri locali macchine dai locali di alloggio, da quelli di servizio o dalle stazioni di comando devono essere di classe "A-0".

I ponti e le paratie che separano le stazioni di comando dai locali di alloggio e da quelli di servizio devono essere di classe "A" in conformità con le tabelle 1 e 2 della regola 7 del presente capitolo; l'amministrazione può tuttavia autorizzare la sistemazione di paratie di classe "B-15" per separare ad esempio la cabina del capitano dalla timoneria, se tali locali sono considerati parte della timoneria.

**Regola 31: Disposizioni varie**

## Paragrafo 1

Le superfici visibili situate nei locali di alloggio, di servizio, nelle stazioni di comando, nei corridoi e nei cofani delle scale e le superfici nascoste dietro paratie, soffittature, pannellature e rivestimenti nei locali di alloggio, di servizio, e nelle stazioni di comando devono avere una limitata attitudine alla propagazione della fiamma, determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

## Paragrafo 3

Le pitture, vernici ed altri prodotti di finitura utilizzati sulle superfici interne visibili non devono sviluppare in gran quantità fumi, gas o vapori tossici. Tale proprietà viene determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

**Regola 32: Immagazzinaggio delle bombole di gas e di altri prodotti pericolosi**

## Paragrafo 4

Nei compartimenti utilizzati per l'immagazzinaggio di liquidi altamente infiammabili o di gas liquefatti non possono essere autorizzati impianti ed attrezzature elettriche salvo se indispensabile per le necessità del servizio all'interno dei predetti compartimenti. Quando sono installate attrezzature elettriche, esse devono appartenere a un tipo di sicurezza certificata ed essere conformi alle disposizioni pertinenti della norma internazionale CEI 79 "Electrical apparatus for explosive gas atmospheres". Le sorgenti di calore devono essere tenute lontane da tali locali; pannelli con la scritta "Vietato fumare" e "Vietate le fiamme libere" devono essere piazzati in posti ben visibili.

**Regola 38: Estintori**

## Paragrafo 2

1. Ad eccezione dei casi menzionati al paragrafo 2 per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100 % per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unità.
2. Per le navi di lunghezza inferiore a 45 m e per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantità supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacità.
3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarica. Per il ricarica possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.

## Paragrafo 4

Gli estintori devono essere esaminati annualmente da un esperto autorizzato dall'amministrazione. Ogni estintore deve recare un segno che indichi che è stato esaminato. Tutti i contenitori di estintori a pressione permanente e i flaconi propellenti degli estintori non pressurizzati devono subire ogni 10 anni un test della pressione idraulica.

**Regola 39: Estintori portatili nelle stazioni di comando, nei locali alloggio e nei locali di servizio**

## Paragrafo 2

1. Ad eccezione dei casi menzionati al paragrafo 2 per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100 % per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unità.
2. Per le navi di lunghezza inferiore a 45 m e per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantità supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacità.
3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarica. Per il ricarica possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.

**Regola 41: Equipaggiamento per vigili del fuoco**

Per le navi di lunghezza superiore a 45 m, a bordo devono essere sistemati almeno due equipaggiamenti per vigili del fuoco, che devono essere conformi al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code), capitolo III, regola 2.1, paragrafi 2.1.1 e 2.1.2.

Per ogni dispositivo di respirazione richiesto devono essere previste due cariche di ricambio.

**Regola 42: Piani per la difesa contro gli incendi**

Un piano per la difesa contro il fuoco deve essere esposto permanentemente.

I contenuti di tale piano devono essere conformi alla risoluzione IMO A.654(16) relativa ai simboli grafici per i piani di difesa contro il fuoco (Graphical symbols for fire control plans) e alla risoluzione IMO A.756(18) relativa agli orientamenti da fornire congiuntamente ai piani di difesa contro il fuoco (Guidelines on the information to be provided with fire control plans).

L'amministrazione può dispensare da questa prescrizione le navi di lunghezza inferiore a 45 m.

**CAPITOLO VI: PROTEZIONE DELL'EQUIPAGGIO****Regola 3: Parapetti e ringhiere**

## Paragrafo 2

La distanza verticale minima tra il massimo galleggiamento di esercizio ed il punto più basso del parapetto, o il bordo del ponte di lavoro nel caso di ringhiere, deve assicurare una adeguata protezione dell'equipaggio contro l'imbarco di acqua sul ponte, tenuto conto degli stati del mare e delle condizioni meteorologiche nelle quali la nave può operare, le zone di operazione, il tipo della nave ed il suo metodo di pesca. Il bordo libero misurato a centro nave dal bordo del ponte di lavoro dal quale si effettuano le operazioni di pesca non deve essere inferiore a 300 mm o inferiore al bordo libero corrispondente alla massima immersione di esercizio ammissibile, se questo è più elevato. Per le navi con ponti di lavoro protetti e disposti in modo tale che l'acqua non possa penetrare negli spazi di lavoro protetti non è previsto un bordo libero minimo, se non quello corrispondente alla massima immersione di esercizio ammissibile.

**Regola 4: Scale e scalette**

Per la sicurezza dell'equipaggio, devono essere sistemate scale e scalette di adeguate dimensioni e robustezza, munite di mancorrenti e di gradini antisdrucciolevoli in conformità delle norme ISO pertinenti.

**CAPITOLO VII: MEZZI DI SALVATAGGIO****Regola 3: Valutazione, prova ed approvazione dei mezzi di salvataggio**

## Paragrafo 2

Prima di concedere la propria approvazione, l'amministrazione deve assicurarsi che i mezzi di salvataggio vengano sottoposti a prove per confermare la loro conformità con le prescrizioni del presente capitolo, conformemente con le disposizioni della direttiva 96/98/CE del Consiglio (\*) sull'equipaggiamento marittimo, contenente le raccomandazioni dell'IMO relativo alla prova dei mezzi di salvataggio.

## Paragrafo 6

I mezzi di salvataggio prescritti nel presente capitolo, per i quali la parte C non contiene la descrizione delle caratteristiche, devono essere a soddisfazione dell'amministrazione, tenuto conto della descrizione delle caratteristiche di cui al capitolo III della convenzione Solas del 1974 modificata e nel codice internazionale IMO per le procedure dei mezzi di salvataggio (IMO International Life-Saving Appliance Code).

**Regola 6: Disponibilità e sistemazione dei mezzi di salvataggio collettivo e dei battelli di emergenza**

## Paragrafo 4, lettera a)

Ogni mezzo collettivo di salvataggio deve essere sistemato:

- in modo che il mezzo e i dispositivi di sistemazione non interferiscano con la manovra di messa a mare di qualsiasi altro mezzo collettivo di salvataggio in qualsiasi altra zona per la messa a mare,
- quanto più vicino possibile alla superficie dell'acqua, compatibilmente con i criteri di sicurezza e di praticità, e, nel caso non si tratti di zattere destinate ad essere gettate a mare, in posizione tale che, nella posizione di imbarco, non si trovi a meno di 2 m al di sopra della linea di galleggiamento quando la nave è a carico massimo, l'assetto è sfavorevole fino a 10° e lo sbandamento giunge a 20° su uno qualsiasi dei bordi o fino all'angolo al quale il ponte scoperto si trova immerso, se tale angolo è inferiore,
- sia in condizioni da essere sempre pronto all'uso in modo che due membri dell'equipaggio possano prepararlo per l'imbarco di persone e la messa a mare in meno di 5 minuti,
- sia pienamente equipaggiato come prescritto nel presente capitolo.

(\*) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

**Regola 23: Battelli di emergenza**

## Paragrafo 1, lettera b)

I battelli di emergenza possono essere rigidi o gonfiabili o di tipo misto e devono:

- i) essere di lunghezza non inferiore a 3,8 m e non superiore a 8,5 m, salvo per le navi di lunghezza inferiore a 45 m a bordo delle quali, a causa delle dimensioni o per altre ragioni che rendano irragionevole o impossibile l'utilizzo, l'amministrazione può accettare battelli di emergenza di lunghezza minore purché non inferiore a 3,3 m;
- ii) essere in grado di trasportare almeno cinque persone sedute e una sdraiata, oppure, per le navi di lunghezza inferiore a 45 m con battelli di emergenza di lunghezza inferiore a 3,8 m, essere in grado di trasportare almeno quattro persone sedute e una sdraiata.

## Paragrafo 1, lettera c)

Il numero di persone che un battello di emergenza può essere autorizzato a trasportare è determinato dall'amministrazione mediante una prova a persone sedute. La capacità minima di trasporto deve essere calcolata ai sensi della regola 23, paragrafo 1, lettera b), punto ii). I posti a sedere, salvo quello del timoniere, possono essere sul pavimento della barca. I posti a sedere non devono trovarsi sul capo di banda, sullo specchio di poppa o sui galleggianti gonfiabili disposti sui lati dell'imbarcazione.»

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2002

relativa all'accettazione, in nome della Comunità europea, dell'accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001

(2002/312/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 marzo 2001 la conferenza di negoziazione istituita in seno alla conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) ha adottato l'accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001 (in seguito denominato: l'«accordo»).
- (2) Questo nuovo accordo è stato negoziato per sostituire l'accordo internazionale sulla iuta, 1989, la cui liquidazione è definitivamente terminata l'11 ottobre 2001.
- (3) La Comunità è membro dell'accordo internazionale sulla iuta, 1989, come prorogato, ed è pertanto nel suo interesse approvare l'accordo destinato a sostituirlo,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato in nome della Comunità europea l'accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persona) abilitata(abilitate) a depositare lo strumento di accettazione in nome della Comunità <sup>(1)</sup>.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 aprile 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

---

<sup>(1)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

## TRADUZIONE

**ACCORDO RECANTE IL MANDATO DEL GRUPPO DI STUDIO INTERNAZIONALE SULLA IUTA, 2001****PREAMBOLO**

Le parti contraenti del presente accordo,

*riconoscendo* l'importanza della iuta e dei prodotti derivati per le economie di numerosi paesi,

*considerando* che una stretta cooperazione internazionale per la ricerca di soluzioni ai problemi incontrati da questo prodotto promuoverà lo sviluppo economico dei paesi esportatori e rafforzerà la cooperazione tra paesi esportatori e importatori;

*considerando inoltre* il contributo dato dagli accordi internazionali sulla iuta e prodotti derivati del 1982 e 1989 alla cooperazione tra paesi esportatori e importatori e ritenendo auspicabile migliorare l'efficacia di tale cooperazione in futuro;

*consapevoli* della necessità di promuovere e intraprendere progetti e attività intesi ad incrementare le entrate derivanti dalle vendite di iuta nei paesi in via di sviluppo produttori, contribuendo in tal modo a ridurre la povertà in questi paesi,

hanno convenuto quanto segue:

***Istituzione***

1. È istituito il Gruppo di studio internazionale sulla iuta, in seguito denominato «il Gruppo», con il compito di gestire le disposizioni e sorvegliare il funzionamento del presente mandato. Dall'entrata in vigore del presente mandato, il Gruppo è considerato, ai fini giuridici, amministrativi, finanziari e operativi, il successore dell'Organizzazione internazionale della iuta, istituita con l'Accordo internazionale sulla iuta e prodotti derivati del 1982 e confermata con l'Accordo internazionale sulla iuta e prodotti derivati del 1989.

***Definizioni***

2. Ai fini del presente mandato si adottano le seguenti definizioni:
  - a) «iuta»: iuta greggia, kenaf e altre fibre affini, tra cui *Urena lobata*, *Abutilon Avicennae* e *Cephalonema Polyandrum*;
  - b) «prodotti derivati dalla iuta»: i prodotti costituiti interamente o quasi interamente da iuta, oppure prodotti nei quali la iuta rappresenta la parte sostanziale in termini di peso;
  - c) «membro»: uno Stato, la Comunità europea o qualsiasi organizzazione intergovernativa, come definiti al paragrafo 5, che abbia notificato la sua accettazione o applicazione provvisoria del presente accordo a norma del paragrafo 23;
  - d) «membro associato»: qualsiasi organizzazione o entità di cui al paragrafo 6;
  - e) «votazione speciale»: votazione nella quale si richiedono almeno due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti, purché tali voti siano espressi dalla maggioranza numerica dei membri presenti e votanti;
  - f) «votazione a maggioranza semplice»: una votazione nella quale si richiede oltre la metà dei voti totali dei membri presenti e votanti, purché tali voti siano espressi dalla maggioranza numerica dei membri presenti e votanti;
  - g) «esercizio finanziario»: il periodo dal 1° luglio al 30 giugno compreso;
  - h) «annata della iuta»: campagna internazionale della iuta che va dal 1° luglio al 30 giugno compreso;
  - i) «mandato»: il presente accordo che definisce il mandato del Gruppo di studio internazionale sulla iuta 2001.

### **Obiettivi**

3. Gli obiettivi del Gruppo sono i seguenti:

- a) offrire un quadro favorevole alla cooperazione internazionale, alle consultazioni e alla definizione di politiche tra i membri per tutti gli aspetti pertinenti dell'economia mondiale della iuta;
- b) promuovere l'espansione del commercio internazionale di iuta e prodotti derivati, mantenendo i mercati esistenti e sviluppandone di nuovi e introducendo nuovi prodotti derivati dalla iuta e sviluppando nuovi impieghi finali;
- c) offrire una sede che consenta la partecipazione attiva degli operatori privati allo sviluppo del settore della iuta;
- d) affrontare i problemi della riduzione della povertà, dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane, in particolare femminili, nel settore della iuta;
- e) favorire il miglioramento delle condizioni strutturali nel settore della iuta aumentando la produttività e la qualità e promuovendo l'applicazione di nuovi processi e tecnologie;
- f) suscitare e accrescere la consapevolezza dei vantaggi associati all'impiego della iuta in quanto fibra naturale rispettosa dell'ambiente, rinnovabile e biodegradabile;
- g) migliorare l'informazione sul mercato per assicurare una maggiore trasparenza del mercato internazionale della iuta in collaborazione con altre organizzazioni, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

### **Funzioni**

4. Per perseguire i suoi obiettivi il Gruppo svolge le seguenti funzioni:

- a) elaborare un'adeguata strategia per il miglioramento dell'economia mondiale della iuta, rivolgendo particolare attenzione alla promozione generica della iuta e dei prodotti derivati;
- b) tenere consultazioni e scambi d'informazioni sull'economia internazionale della iuta;
- c) stimolare, promuovere, sorvegliare, controllare e fungere da catalizzatore per progetti e attività ad essi attinenti intesi a migliorare le condizioni strutturali dell'economia mondiale della iuta e il benessere economico generale dei lavoratori di questo settore. In casi eccezionali il Gruppo può partecipare all'attuazione di progetti, previa autorizzazione del Consiglio e purché ciò non presupponga costi supplementari a carico del bilancio amministrativo del Gruppo;
- d) migliorare e diffondere statistiche e informazioni di mercato sulla iuta e sui prodotti derivati in consultazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e altri organismi appropriati;
- e) intraprendere studi sui vari aspetti dell'economia mondiale della iuta e sulle questioni ad essa attinenti;
- f) esaminare problemi o difficoltà che possono sorgere nell'economia internazionale della iuta.

Nello svolgere le funzioni sopra indicate, il Gruppo tiene conto delle attività di altre organizzazioni internazionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

### **Membri del Gruppo**

5. L'adesione al Gruppo è aperta alla Comunità europea e a tutti gli Stati interessati alla produzione, al consumo o al commercio internazionale di iuta e prodotti derivati e, previo accordo del Consiglio, a qualsiasi organizzazione intergovernativa con responsabilità in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare quelli relativi a prodotti di base.
6. Possono divenire membri associati del Gruppo, previo accordo del Consiglio, le organizzazioni ed entità non abilitate a divenire membri a pieno titolo ai sensi del paragrafo 5. Il Consiglio stabilisce le regole relative all'ammissibilità, ai diritti e agli obblighi di tali membri associati.

### **Composizione e poteri del Consiglio**

7. a) La massima autorità del Gruppo istituito con il presente mandato è conferita al Consiglio composto da tutti i membri. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno.
- b) Il Consiglio esercita tutti i poteri e adotta o provvede all'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione e alla garanzia dell'applicazione delle disposizioni del presente mandato.
- c) Il Consiglio emana, con votazione speciale, i regolamenti ritenuti necessari allo svolgimento delle funzioni del Gruppo, fatte salve le disposizioni del presente mandato, alle quali detti regolamenti devono conformarsi. Tra i regolamenti vi sono: i) il regolamento interno; ii) il regolamento finanziario e quello relativo ai progetti; iii) lo statuto del personale e iv) lo statuto del fondo di previdenza del personale.
- d) Il Consiglio non ha i poteri e non è ritenuto autorizzato dai suoi membri a contrarre obblighi di qualunque genere al di fuori dell'ambito di applicazione del presente mandato o dei regolamenti di cui alla precedente lettera c).
- e) Per conseguire gli obiettivi indicati al paragrafo 3 il Consiglio adotta un programma di lavoro che è riesaminato periodicamente.

### **Sede**

8. La sede del Gruppo si trova a Dacca, in Bangladesh, salvo decisione contraria del Consiglio, adottata con votazione speciale. Dopo l'entrata in vigore del presente mandato il Consiglio conclude appena possibile un accordo con il governo dello Stato ospitante in merito alla sede del Gruppo.

### **Decisioni e ripartizione dei voti**

9. a) Fatte salve eventuali disposizioni contrarie e ferme restando le disposizioni della successiva lettera d), il Consiglio, il Comitato dei progetti di cui al paragrafo 10 ed altri eventuali comitati e organi ausiliari adottano le proprie decisioni, ogniqualvolta possibile, per consenso. Qualora non si raggiunga il consenso, qualsiasi membro può chiedere che la decisione sia adottata con una votazione a maggioranza semplice, a meno che non sia prevista specificamente una votazione speciale.
- b) Ciascun membro detiene il numero di voti assegnatigli secondo le disposizioni della successiva lettera c). In sede di votazione la Comunità europea e le organizzazioni intergovernative membri del Gruppo detengono un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai loro Stati membri.
- c) L'insieme dei membri dispone in totale di 2 000 voti. Il cinquanta per cento dei voti totali dei membri è ripartito in modo uguale tra tutti i membri, fatte salve le disposizioni della precedente lettera b). Il restante cinquanta per cento è ripartito tra i membri proporzionalmente al loro rispettivo «coefficiente d'importanza in relazione alla iuta» (COJI), definito alla successiva lettera d). Il totale dei voti fondamentali e dei voti connessi al COJI di ciascun membro è opportunamente arrotondato per far sì che non vi siano frazioni di voto e che il totale dei voti non superi il massimo di 2 000, fatte salve tuttavia le disposizioni della successiva lettera e).
- d) Ai fini del presente mandato, s'intende per «coefficiente d'importanza in relazione alla iuta» (COJI) di ciascun membro la sua quota del valore totale attribuito a tutti i paesi membri secondo la seguente formula:
  - i) nel caso dei paesi produttori di iuta, la media ponderata del volume del 40 % della loro produzione e la media del volume del 60 % dei loro scambi netti di iuta e prodotti derivati degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche;
  - ii) nel caso dei paesi non produttori e importatori netti di iuta, la media del volume delle loro importazioni nette di iuta e prodotti derivati negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche.
- e) Nessun membro rappresentante un unico paese può avere a disposizione più di 450 voti. Eventuali voti eccedenti tale massimale, derivanti dal metodo prescritto alle lettere c) e d) o previsto alla successiva lettera i), sono ridistribuiti tra tutti gli altri membri in base allo stesso metodo di calcolo indicato in dette lettere.

- f) Se per qualche motivo dovessero sorgere difficoltà nella determinazione dei voti con il ricorso al metodo prescritto alle lettere c), d) e e), il Gruppo può, con una votazione speciale, decidere di utilizzare un metodo diverso per la ripartizione dei voti.
- g) Per poter iniziare una riunione del Consiglio è richiesta la presenza di membri che detengano in totale 1 000 voti. Perché il Consiglio possa adottare una decisione è richiesta la presenza di membri che detengano in totale 1 200 voti.
- h) Il Consiglio distribuisce i voti per ciascun esercizio finanziario all'inizio dell'ultima sessione dell'esercizio precedente ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo. Tale ripartizione resta in vigore per l'intera annata della iuta, salvo nei casi di cui alla successiva lettera i).
- i) Qualora la composizione del Gruppo subisca una modifica, oppure qualora i diritti di voto di un membro siano sospesi o limitati a norma delle disposizioni del regolamento interno, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti tra tutti gli altri membri ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo. Il Consiglio stabilisce la data alla quale la nuova ripartizione dei voti diviene effettiva.
- j) Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti detenuti da quest'ultimo a norma del presente paragrafo, esercita il diritto di voto in conformità delle istruzioni del membro che lo ha autorizzato.

#### ***Comitato dei progetti (COP)***

- 10. a) Il Consiglio istituisce un comitato dei progetti (COP) cui possono partecipare tutti i membri. Il comitato può invitare i membri associati e altre parti interessate a partecipare ai suoi lavori.
- b) Il comitato dei progetti fornisce consulenza al Consiglio su tutti gli aspetti relativi ai progetti e alle attività collegate nei termini stabiliti dal Consiglio stesso.
- c) In determinate circostanze il Consiglio può delegare al comitato i poteri relativi all'approvazione dei progetti e delle attività collegate. Il Consiglio stabilisce i termini di tale delega di poteri al comitato dei progetti.

#### ***Comitato consultivo del settore privato***

- 11. a) Per agevolare l'interazione con il settore privato il Consiglio istituisce un comitato consultivo del settore privato (in seguito denominato il «comitato consultivo»). Tale comitato è un organo consultivo che può formulare raccomandazioni al Consiglio in materie attinenti al presente mandato.
- b) Il comitato consultivo è formato da membri associati. Altre entità del settore privato che esprimano un interesse pertinente possono partecipare al comitato su invito.
- c) Il comitato consultivo presenta periodicamente relazioni al Consiglio.
- d) Il comitato consultivo stabilisce il proprio regolamento interno nel rispetto delle disposizioni del presente mandato.

#### ***Altri comitati e organi ausiliari***

- 12. Il Consiglio può istituire altri comitati e organi ausiliari, oltre al comitato dei progetti e al comitato consultivo del settore privato, nei termini e alle condizioni da esso stabiliti.

#### ***Segretariato***

- 13. a) Il Gruppo dispone di un segretariato formato da un Segretario generale e dal necessario personale.
- b) Il Segretario generale è nominato dal Consiglio con una votazione speciale. Le modalità e le condizioni della nomina del Segretario generale sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del regolamento interno, salvo per la nomina del primo Segretario generale.
- c) Il Segretario generale è il capo del personale amministrativo del Gruppo e risponde a quest'ultimo della gestione e del funzionamento del presente mandato in conformità delle decisioni del Consiglio.
- d) Il Segretario generale nomina il personale conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio. Il personale rende conto al Segretario generale.

**Consultazioni e cooperazione con terzi**

14. a) Il Gruppo può adottare disposizioni per tenere consultazioni e cooperare con le Nazioni Unite, i suoi organi e le sue istituzioni specializzate o, a seconda dei casi, con altre organizzazioni e istituzioni intergovernative.
- b) Il Gruppo può inoltre adottare le disposizioni che ritiene appropriate per mantenere contatti con i governi interessati di paesi non membri, con istituzioni non governative nazionali e internazionali, con organizzazioni del settore privato e con istituti di ricerca diversi dai membri associati.
- c) Osservatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio o dei suoi organi ausiliari nei termini e alle condizioni stabiliti dal Consiglio o da detti organi.

**Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base**

15. Il Gruppo può chiedere di essere riconosciuto come un organismo internazionale per i prodotti di base (ICB) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9, dell'accordo che istituisce il Fondo comune per i prodotti di base (CFC), ai fini del patrocinio, in conformità delle disposizioni del presente mandato, di progetti relativi alla iuta e ai prodotti derivati suscettibili di essere finanziati dal Fondo. Le decisioni relative al patrocinio di tali progetti sono prese normalmente per consenso o, se non è possibile, con una votazione speciale. Nessun membro può essere ritenuto responsabile, in quanto membro del Consiglio, di eventuali passività derivanti dall'assunzione o dall'erogazione di prestiti da parte di un altro membro o entità in relazione ai progetti. Il Segretario generale è autorizzato a concludere accordi con il Fondo in relazione ai progetti approvati.

**Status giuridico**

16. a) Il Gruppo è dotato di personalità giuridica internazionale. Sul territorio di ciascun membro, e in conformità della legislazione nazionale di tale membro, il Gruppo dispone in particolare della capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio, nei termini di cui al paragrafo 7, lettera b).
- b) Lo status del Gruppo sul territorio del paese ospitante è disciplinato dall'accordo concluso tra il governo di tale paese e il Consiglio, di cui al paragrafo 8.
- c) Nella sua qualità di successore giuridico dell'Organizzazione internazionale della iuta il Gruppo assume la responsabilità di tutte le attività e passività dell'ex organizzazione.

**Conti finanziari e contributi di bilancio**

17. a) Ai fini del presente mandato il Gruppo istituisce due conti:
- i) un conto amministrativo e
  - ii) un conto speciale.
- b) Ogni membro versa un contributo sul conto amministrativo, ai sensi delle disposizioni del regolamento interno, nel quadro del bilancio amministrativo annuo che viene approvato dal Consiglio. Il contributo dei membri è direttamente proporzionale ai voti loro assegnati ai sensi del paragrafo 9. Il pagamento del contributo di ciascun membro è effettuato secondo le sue procedure costituzionali.
- c) Oltre ai contributi a favore del conto amministrativo il Gruppo può accettare, nel quadro del bilancio amministrativo annuo, contributi sul conto speciale. Il conto speciale è istituito per finanziare i progetti e preprogetti e le attività collegate. Tra le possibili fonti di finanziamento del conto speciale figurano:
- i) contributi volontari dei membri, membri associati e altre fonti;
  - ii) istituti finanziari regionali e internazionali quali: il Fondo comune per i prodotti di base, il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, la Banca mondiale, la Banca asiatica di sviluppo, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, la Banca interamericana di sviluppo e la Banca africana di sviluppo.

### ***Statistiche, studi e informazioni sul mercato***

18. a) Il Gruppo analizza ed elabora le informazioni e le statistiche sul commercio della iuta ricevute dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), da altre istituzioni internazionali e nazionali e dal settore privato. Il Gruppo acquisisce e mette a disposizione dei membri, membri associati e altre parti interessate le prospettive e le informazioni relative al mercato, comprese le informazioni sulle scorte e il consumo di settori specifici e industrie utilizzatrici. Il Gruppo incoraggia le istituzioni nazionali dei paesi membri produttori a migliorare la raccolta dei dati nel settore della iuta e a diffondere i risultati tra tutte le parti interessate. Nel far ciò sarà compiuto ogni possibile sforzo per ridurre al minimo le duplicazioni.
- b) Il Gruppo intraprende gli studi relativi all'economia internazionale della iuta decisi dal Consiglio.
- c) Il Gruppo si adopera a far sì che le informazioni da esso divulgate non pregiudichino il carattere riservato delle operazioni di governi o persone o imprese che producono, lavorano, commercializzano o consumano iuta.

### ***Valutazione e relazioni annuali***

19. a) Il Gruppo procede ogni anno ad una valutazione della situazione della iuta sul mercato mondiale e degli aspetti ad essa collegati, alla luce delle informazioni fornite dai membri, completate dai dati provenienti da tutte le altre fonti pertinenti, tra cui le relazioni di valutazione periodiche dei donatori. La valutazione annuale comprende un esame della capacità di produzione prevista per gli anni successivi e una previsione di produzione, consumo e vendite per l'anno civile successivo, al fine di aiutare i membri ad effettuare le loro valutazioni individuali dell'andamento dell'economia internazionale della iuta.
- b) Il Gruppo prepara una relazione sui risultati della valutazione annuale e la distribuisce ai membri. Se il Gruppo lo ritiene opportuno, la relazione, come pure altri rapporti e studi distribuiti ai membri, possono essere trasmessi ad altre parti interessate conformemente al regolamento interno.
- c) Il Gruppo procede periodicamente, almeno ogni due anni, ad una valutazione delle sue attività mettendo a confronto queste ultime con gli obiettivi e le funzioni del Gruppo indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente mandato.

### ***Andamento del mercato***

20. Previa consultazione dei membri, membri associati e parti interessate, il Gruppo individua le limitazioni imposte e le opportunità offerte dal mercato mondiale della iuta e dei prodotti derivati al fine d'indirizzare opportunamente le attività, in particolare d'incrementare la domanda e sviluppare il mercato della iuta e dei prodotti derivati e di diffondere e sfruttare sul piano commerciale le tecnologie emergenti.

### ***Obblighi dei membri***

21. I membri fanno tutto quanto è in loro potere per cooperare e promuovere il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo, in particolare fornendo i dati di cui al paragrafo 19, lettera a).

### ***Riserve***

22. Non sono ammesse riserve su alcuna delle disposizioni del presente mandato.

### ***Entrata in vigore***

23. a) Il presente mandato entra in vigore alla data alla quale gli Stati, la Comunità europea e le altre organizzazioni intergovernative di cui al paragrafo 5 rappresentanti complessivamente il 60 % del commercio (importazioni ed esportazioni) di iuta e prodotti derivati e figuranti nell'allegato A del mandato ne avranno notificato l'applicazione provvisoria o l'accettazione definitiva al Segretario generale delle Nazioni Unite (in seguito denominato «il depositario»), a norma della successiva lettera b).

- b) Uno Stato, la Comunità europea o un'organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 5 che desidera aderire al Gruppo notifica al depositario l'accettazione definitiva del presente mandato o la sua applicazione provvisoria in attesa della conclusione delle sue procedure interne. Uno Stato, la Comunità europea o un'organizzazione intergovernativa che abbia notificato l'applicazione provvisoria del presente mandato si adopera per completare il più rapidamente possibile le sue procedure interne e notifica al depositario l'accettazione definitiva del mandato.
- c) Qualora al 31 dicembre 2001 non siano stati soddisfatti i requisiti per l'entrata in vigore del presente mandato, il Segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo invita gli Stati, la Comunità europea e le organizzazioni intergovernative che hanno notificato l'accettazione o l'applicazione provvisoria del mandato a decidere se rendere effettivo o meno il presente mandato.
- d) All'entrata in vigore del presente mandato il Segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo convoca quanto prima una riunione inaugurale del Consiglio. La convocazione è notificata ai membri, se possibile, almeno con un mese di anticipo.

#### ***Modifiche***

- 24. Il presente mandato può essere modificato solo con il consenso del Consiglio. Il Segretario generale notifica al depositario le modifiche adottate ai sensi del presente paragrafo. Una modifica entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica di accettazione da parte dei membri che detengano complessivamente almeno il 60 % dei voti.

#### ***Durata, proroga e rinegoziazione***

- 25. a) Il Gruppo è istituito per un periodo di otto anni; il Consiglio può tuttavia decidere di prorogare o rinegoziare il mandato ai sensi delle successive lettere b) e c) o di estinguerlo a norma del paragrafo 27.
- b) Il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di prorogare il presente mandato per un massimo di due periodi di due anni ciascuno.
- c) Il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di rinegoziare il presente mandato.

#### ***Recesso***

- 26. a) Un membro può recedere in qualsiasi momento dal Gruppo notificando per iscritto il proprio recesso al depositario e al Segretario generale del Gruppo.
- b) Il recesso lascia impregiudicato qualsiasi obbligo finanziario contratto dal membro che recede e non dà diritto ad alcuna riduzione del contributo relativo all'anno di recesso.
- c) Il recesso diviene effettivo 12 mesi dopo che il depositario ha ricevuto la notifica.
- d) Il Segretario generale del Gruppo comunica prontamente a tutti i membri ogni notifica ricevuta ai sensi del presente paragrafo.

#### ***Estinzione***

- 27. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, con votazione speciale, di porre fine al presente mandato a decorrere da una data da esso stabilita. Il Segretario generale notifica al depositario la decisione adottata ai sensi del presente paragrafo.

#### ***Liquidazione***

- 28. Allo spirare del presente mandato, o nel caso di una sua estinzione, il Consiglio resta in carica per il periodo necessario ad effettuare la liquidazione del Gruppo, compresa la liquidazione dei conti, ma che non può superare i 12 mesi.

Fatto a Ginevra il tredici marzo duemilauno, i testi del presente accordo in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti ugualmente fede.

## ALLEGATO A

**Dati statistici sul commercio mondiale netto (importazioni ed esportazioni) di iuta e prodotti derivati utili ai fini dell'entrata in vigore del presente mandato**

Tabella 1: Esportazioni nette di iuta e fibre affini

(migliaia di tonnellate metriche di equivalente fibra)

Paese	1996/1997	1997/1998	1998/1999	Media del 1996/1997 — 1998/1999	Quota (%)
<b>Mondo</b>	<b>1 011,2</b>	<b>1 090,6</b>	<b>997,9</b>	<b>1 033,2</b>	<b>100,0</b>
<b>A. Attuali membri dell'IJO (*)</b>					
Bangladesh	794,1	801,3	779,3	791,6	76,6
India	193,3	262,6	192,6	216,2	20,9
Nepal	11,7	10,7	10,7	11,0	1,1
<b>Sottototale A</b>	<b>999,1</b>	<b>1 074,6</b>	<b>982,6</b>	<b>1 018,8</b>	<b>98,6</b>
<b>B. Precedenti membri dell'IJO</b>					
Tailandia	10,1	11,1	12,1	11,1	1,1
<b>Sottototale B</b>	<b>10,1</b>	<b>11,1</b>	<b>12,1</b>	<b>11,1</b>	<b>1,1</b>
<b>C. Altri</b>	<b>2,0</b>	<b>4,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>0,3</b>
<b>Totale (A + B + C)</b>	<b>1 011,2</b>	<b>1 090,6</b>	<b>997,9</b>	<b>1 033,2</b>	<b>100,0</b>

(\*) Per IJO s'intende l'Organizzazione internazionale della iuta istituita con l'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati.

Tabella 2: Importazioni nette di iuta e fibre affini

(migliaia di tonnellate metriche di equivalente fibra)

	Media del 1996-1998	Quota (%)
<b>Mondo</b>	<b>992,3</b>	<b>100,0</b>
<b>A. Attuali membri dell'IJO</b>		
<b>A.1 Membri CE</b>		
Austria	0,8	0,08
Belgio-Lussemburgo	86,3	8,70
Danimarca	1,2	0,12
Finlandia	0,2	0,02
Francia	19,3	1,94
Germania	17,5	1,76
Grecia	2,9	0,29
Italia	10,3	1,04
Irlanda	1,4	0,14
Paesi Bassi	22,0	2,22
Portogallo	1,5	0,15
Spagna	10,0	1,01
Svezia	0,2	0,02
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	43,5	4,38
<b>Sottototale A.1</b>	<b>217,1</b>	<b>21,87</b>
<b>A.2 Membri non CE</b>		
Cina	85,6	8,77
Giappone	37,1	3,74
Egitto	24,2	2,44
Indonesia	12,7	1,28
Svizzera	0,3	0,03
Norvegia	0,2	0,02
<b>Sottototale A.2</b>	<b>160,1</b>	<b>16,28</b>
<b>Totale A (A.1 + A.2)</b>	<b>377,2</b>	<b>38,15</b>
<b>B. Precedenti membri dell'IJO</b>		
Pakistan	92,2	9,29
Turchia	65,1	6,56
Stati Uniti d'America	62,8	6,33
Australia	43,2	4,35
Canada	7,9	0,80
Polonia	4,9	0,49
Repubblica federale di Jugoslavia	2,2	0,22
<b>Sottototale B</b>	<b>278,3</b>	<b>28,04</b>

(migliaia di tonnellate metriche di equivalente fibra)

	Media del 1996-1998	Quota (%)
<b>C. Altri paesi</b>		
Repubblica islamica dell'Iran	53,8	5,42
Repubblica araba siriana	53,3	5,37
Sudan	37,6	3,79
Ex URSS (*) (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Moldavia, Federazione russa, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan)	27,2	2,74
Costa d'Avorio	18,6	1,87
Marocco	13,0	1,31
Brasile	11,2	1,13
Ghana	10,9	1,10
Arabia Saudita	10,8	1,09
Filippine	0,5	0,05
Repubblica ceca	1,6	0,16
Malaysia	2,4	0,24
Repubblica di Corea	7,0	0,71
Senegal	1,2	0,12
Algeria	9,9	1,00
<b>Sottototale C</b>	<b>259,0</b>	<b>26,10</b>
<b>D. Altri</b>	<b>77,8</b>	<b>7,71</b>
<b>Totale (A + B + C + D)</b>	<b>992,3</b>	<b>100,00</b>

(\*) Non sono disponibili statistiche sulla iuta per i singoli paesi dell'ex Unione Sovietica. Non si terrà conto della loro quota d'importazione nette ai fini dell'entrata in vigore del mandato ai sensi del paragrafo 23.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2002

**che modifica le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/209/CE al fine di prorogare alcune misure di protezione e disposizioni specifiche concernenti la peste suina classica in Spagna**

[notificata con il numero C(2002) 1501]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/313/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nella regione spagnola della Catalogna si sono manifestati focolai di peste suina classica.
- (2) La Spagna ha adottato le misure previste nell'ambito della direttiva 2001/89/CE.
- (3) In relazione a tali focolai della malattia, la Commissione ha adottato: i) la decisione 2001/925/CE<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2002/243/CE<sup>(5)</sup>, relativa a talune misure protettive concernenti la peste suina classica in Spagna; ii) la decisione 2002/33/CE<sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2002/243/CE, relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio; iii) la decisione 2002/

209/CE<sup>(7)</sup>, che aggiorna le modalità per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica e che fissa le condizioni per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio.

- (4) Alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica nella zona interessata della Spagna, è opportuno prorogare al 31 maggio 2002 le misure adottate.
- (5) Occorre pertanto modificare in conformità le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/209/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

All'articolo 8 della decisione 2001/925/CE:

- a) la data «20 aprile 2002» è sostituita dalla data «20 maggio 2002»;
- b) la data «30 aprile 2002» è sostituita dalla data «31 maggio 2002».

### Articolo 2

All'articolo 2 della decisione 2002/33/CE, la data «30 aprile 2002» è sostituita dalla data «31 maggio 2002».

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 339 del 21.12.2001, pag. 56.

<sup>(5)</sup> GU L 82 del 26.3.2002, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU L 13 del 16.1.2002, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 40.

*Articolo 3*

All'articolo 1 della decisione 2002/209/CE la data «5 marzo 2002» è sostituita dalla data «10 aprile 2002».

All'articolo 9 della decisione 2002/209/CE la data «30 aprile 2002» è sostituita dalla data «31 maggio 2002».

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## RETTIFICHE

 **Rettifica della decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 47 del 16 febbraio 2001)

A pagina 5:

*anziché:* «01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07»,

*leggi:* «01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07»;

a pagina 16:

*anziché:* «10 03 18 rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17»,

*leggi:* «10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17»;

a pagina 25:

*anziché:* «16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per i cracking catalitico (tranne 16 08 07)»,

*leggi:* «16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)»;

a pagina 25:

*anziché:* «16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01»,

*leggi:* «16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03».

---